

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 977</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELI PIETRO, BORTOLANI, LINDNER, CUMINETTI**

*Presentata il 19 ottobre 1972*

### Proroga delle disposizioni per la regolarizzazione del titolo della proprietà rurale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, diretta a promuovere attraverso varie provvidenze la regolarizzazione del titolo della proprietà rurale andrà a scadere il 14 dicembre 1972.

In virtù di tali norme si era reso praticamente possibile ottenere un titolo legale di riconoscimento della proprietà per fondi rustici, soprattutto montani, in una situazione di fatto per il possesso non adeguatamente rispondente a quella di diritto.

Il termine, inizialmente previsto in cinque anni dall'articolo 6 della citata legge e successivamente prorogato di altri cinque anni con la successiva legge 9 ottobre 1967, n. 952, si è dimostrato del tutto insufficiente a realizzare per intero le finalità che la legge si era proposte.

E infatti evidente, in via generale, che le situazioni di fatto, quali quelle che la legge ha inteso di poter sanare, situazioni che si sono venute a determinare in un lungo periodo di tempo, in soli dieci anni non possono certo essere tutte risolte.

Occorre avere presenti le particolari condizioni sociali ed economiche, che hanno causato la lamentata situazione di incertezza sullo

stato fondiario di alcuni terreni; e così facendo non è difficile rendersi conto che il decennio previsto è stato veramente troppo esiguo per permettere a tutti coloro che per vari motivi non avevano in passato regolarizzato il proprio titolo di farlo grazie alla nuova legge. Non va trascurato a tale proposito il fatto che una buona parte dei terreni in questione appartiene a cittadini emigrati più o meno temporaneamente all'estero, venuti a conoscenza con ritardo delle provvidenze della legge applicabili anche a loro favore, in notevoli difficoltà per esplicitare le pratiche necessarie alle procedure previste dalla legge che richiedono spesso la presenza degli stessi interessati per realizzare tutta la documentazione prescritta.

D'altro canto, se è vero che nelle zone montane ed in quelle considerate di economia depressa, l'irregolarità delle intestazioni fondiarie è un fenomeno di larghissima diffusione, solo in parte sanato dopo l'entrata in vigore della legge, è anche vero che è indispensabile poter contare su una situazione chiara delle proprietà, in mancanza della quale le provvidenze previste per tali zone si rendono praticamente inoperanti e non si può proce-

dere agli acquisti ed espropri con quella certezza dei diritti che auspicabile nei rapporti giuridici.

Appare quindi, necessario prorogare ancora l'efficacia della legge n. 1610 di almeno altri dieci anni. Tale proroga appare indispensabile per poter correggere la deplorata situazione delle proprietà irregolari nell'interesse

stesso della collettività. Il nuovo decennio proposto dovrebbe realizzare interamente la sanatoria della confusa situazione che si protrae da anni.

L'urgenza del nuovo intervento legislativo è di tutta evidenza e si confida nella sensibile attenzione di tutti i settori del Parlamento.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, modificato dall'articolo unico della legge 9 ottobre 1967, n. 952, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei venti anni dalla sua entrata in vigore ».